

TARIFFA

per il trasporto di viaggiatori e bagagli sulle linee:

- regionali e urbane
- locali
- funicolare Lugano Città – Lugano Stazione

In vigore dal 13 dicembre 2020

INDICE

CAPITOLO 1 *Disposizioni generali*

| | | |
|---------|---|---|
| Art. 1 | Base di validità | 3 |
| Art. 2 | Applicazione | 3 |
| Art. 3 | Raggio di validità | 3 |
| Art. 4 | Diritto di trasporto | 3 |
| Art. 5 | Orari delle corse | 3 |
| Art. 6 | Fermate | 4 |
| Art. 7 | Titoli di trasporto | 4 |
| Art. 8 | Bagagli a mano, carrozzine per bambini e sedie a rotelle per diversamente abili | 4 |
| Art. 9 | Altri bagagli | 4 |
| Art. 10 | Disposizioni supplementari | 5 |
| Art. 11 | Sovvenzionamento | 5 |
| Art. 12 | Corse speciali | 5 |

CAPITOLO 2 *Linee regionali, urbane e locali*

| | | |
|---------|-----------------------------------|---|
| Art. 13 | Tariffe e condizioni di trasporto | 5 |
|---------|-----------------------------------|---|

CAPITOLO 3 *Funicolare Lugano Città – Lugano Stazione*

| | | |
|---------|--------------------------------------|---|
| Art. 14 | Categorie tariffali | 6 |
| Art. 15 | Titoli di trasporto | 6 |
| Art. 16 | Bambini e giovani | 6 |
| Art. 17 | Animali | 6 |
| Art. 18 | Facilitazioni per famiglie e giovani | 7 |
| Art. 19 | Militari | 7 |
| Art. 20 | Funzionari di polizia in servizio | 7 |
| Art. 21 | Passeggeri diversamente abili | 7 |
| Art. 22 | Passeggeri ipovedenti o ciechi | 7 |
| Art. 23 | Biglietti per gruppi o scolaresche | 7 |
| Art. 24 | Controllo dei titoli di trasporto | 7 |
| Art. 25 | Revisione tariffaria | 8 |

CAPITOLO 4 *Disposizioni finali*

| | | |
|---------|-------------------|---|
| Art. 26 | Abrogazioni | 8 |
| Art. 27 | Entrata in vigore | 8 |

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Art. 1 - Base di validità

1. Le presenti disposizioni si basano sulla Legge Federale sul Trasporto di Viaggiatori (LTV) 745.1 e sull'Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) 745.11.
2. Quale base tariffaria per le linee autobus viene applicato il sistema a zone della Comunità Tariffale Arcobaleno (CTA), Tariffa integrata Arcobaleno (TIA) 651.17.

Art. 2 - Applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i servizi gestiti dalla Società Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL).
2. Ogni passeggero che utilizza i servizi TPL è assoggettato integralmente alle disposizioni della Comunità Tariffale Arcobaleno (CTA), alla tariffa ed ai regolamenti della TPL.

Art. 3 – Raggio di validità

Per ognuna delle seguenti tipologie di linea è definito un sistema tariffario apposito:

- linee regionali e urbane
la TPL emette e riconosce tutti i titoli di trasporto elencati nella TIA
- linee locali (linee 9, 10, 15, 16, 17 e 18)
vengono riconosciuti tutti i titoli di trasporto elencati nella TIA, al Municipio della Città di Lugano compete la decisione sulle tariffe da applicare. Attualmente sono in vigore le tariffe e le condizioni riportate nella TIA.
- Funicolare Lugano Città – Lugano, Stazione
vengono riconosciuti tutti i titoli di trasporto elencati nella TIA, al Municipio della Città di Lugano compete la decisione sulle tariffe da applicare. Le tariffe ed i titoli di trasporto sono elencati al capitolo 3.

Art. 4 - Diritto di trasporto

1. La TPL si impegna a trasportare, nei limiti fissati dalla Concessione federale, tutti i passeggeri in possesso di un titolo di trasporto valido.
2. Persone il cui comportamento è di disturbo o di pregiudizio al servizio o agli altri passeggeri e che non ossequiano le disposizioni del personale di servizio, possono essere allontanate immediatamente, senza restituzione del prezzo della corsa.
3. Per i necessari accertamenti può essere ritirato il titolo di trasporto.

Art. 5 - Orari delle corse

1. Gli orari delle corse sono esposti alle fermate e sono pure ottenibili in formato tascabile ed elettronico.
2. La TPL si riserva il diritto di apportare agli orari qualsiasi modifica dettata da necessità di servizio.
3. A dipendenza delle situazioni di traffico, non può essere garantito un esatto rispetto degli orari di passaggio a tutte le fermate, rispettivamente delle coincidenze.

Art. 6 - Fermate

1. Le fermate sono a richiesta, i passeggeri devono manifestare l'intenzione di salire a bordo, in vettura la richiesta di fermata va fatta azionando, per tempo, gli appositi pulsanti.
2. Sono definite nel piano di rete, pure ottenibile in formato tascabile ed elettronico, e sono segnalate con apposito cartello che ne indica il nome, la o le linee e il logo della TPL o delle altre aziende di trasporto che ne usufruiscono.
3. L'Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche provvisorie o definitive alla sequenza, denominazione o posizione delle fermate, in base alle richieste dei committenti.

Art. 7 - Titoli di trasporto

1. La TPL mette in vendita per l'utilizzo dei suoi servizi l'assortimento dei titoli di trasporto facente parte della TIA e della presente tariffa.
2. Prima dell'utilizzo dei servizi ogni passeggero deve munirsi, presso gli uffici vendita autorizzati, gli appositi distributori automatici o all'interno degli autobus delle linee 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 di un titolo di trasporto valido. Egli è tenuto a conservarlo fino al termine della corsa.
3. Per l'acquisto del biglietto al distributore automatico è possibile utilizzare:
 - a) la moneta;
 - b) l'Ape card (Arcobaleno Prepaid Easy card);
 - c) le principali carte di credito e di debito (dove disponibile).

Art. 8 - Bagagli a mano, carrozzine per bambini e sedie a rotelle per diversamente abili

1. Il bagaglio a mano e le carrozzine per bambini sono trasportate gratuitamente. Una sedia a rotelle per diversamente abili è trasportata gratuitamente se la persona che la utilizza se ne serve per viaggiare.
2. Il detentore deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico del bagaglio e sorvegliarlo durante la corsa. La TPL declina ogni responsabilità in caso di furti, danneggiamenti o perdite.

Art. 9 - Altri bagagli

1. Bagagli più pesanti o ingombranti di quelli considerati all'art. 8. possono essere trasportati solo dietro pagamento della tariffa per adulti e in ragione dei posti occupati.
2. Il trasporto di bagagli che sono di evidente disturbo o pericolo per gli altri utenti, come pure di ostacolo al regolare svolgimento del servizio è escluso.
3. Biciclette e altri veicoli non motorizzati
 - a) Il trasporto di biciclette, al seguito dei passeggeri, è autorizzato sulle linee regionali, urbane o locali, come sulla funicolare Lugano Città – Lugano Stazione secondo quanto descritto ed indicato nel "Regolamento TPL per il trasporto di biciclette".
 - b) Sono considerati alla stregua delle biciclette i veicoli non motorizzati, indipendentemente dalla loro idoneità a circolare su strada, anche piegati e imballati, se non possono essere sistemati come bagaglio a mano. I monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette.

- c) Le piccole biciclette e i monopattini per bambini sono trasportati gratuitamente. Altri veicoli facilmente maneggevoli non pagano il prezzo di trasporto, a condizione che possano essere sistemati come bagaglio a mano e che ci sia sufficiente spazio all'interno delle vetture.
4. Il proprietario che trasporta degli oggetti deve sistemarli in modo che in caso di arresto d'emergenza non feriscano altri passeggeri o danneggino cose altrui. La TPL non si assume alcuna responsabilità in caso di danni a persone o cose causate da oggetti non opportunamente trasportati.
5. Per esigenze di servizio e di sicurezza devono essere evitati gli orari di forte affluenza.

Art. 10 - Disposizioni supplementari

1. Chi danneggia o insudicia veicoli o infrastrutture aziendali è tenuto al relativo risarcimento.
2. È assolutamente vietato manipolare o danneggiare apparecchiature che servono alla sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, salvo in caso di effettivo pericolo.
3. All'interno delle vetture è assolutamente vietato fumare.
4. È vietato parlare con il conducente degli autobus quando la vettura è in movimento.
5. Utenti che calzano pattini a rotelle devono salire e scendere dai veicoli usando la necessaria attenzione e viaggiare seduti. È escluso l'utilizzo di tavole mobili (skate board) e monopattini a bordo dei veicoli.
6. Ulteriori disposizioni supplementari sono elencate nel Regolamento per il comportamento delle persone sui veicoli TPL. La Direzione si riserva di apportare modifiche alle direttive di cui sopra.

Art. 11 - Sovvenzionamento

La TPL, in accordo con le disposizioni della CTA o contenute nella Tariffa integrata Arcobaleno (TIA) 651.17, si riserva il diritto di ridurre il prezzo di singoli titoli di trasporto per determinate categorie di utenti, se tale azione è coperta da Enti Pubblici o da terzi.

Art. 12 - Corse speciali

A richiesta, e se le condizioni dell'esercizio lo consentono, possono essere organizzate delle corse secondo orari e tragitti particolari. Dette corse sono fatturate in base ad un tariffario separato.

CAPITOLO 2 *Linee regionali, urbane e locali*

Art. 13 – Tariffe e condizioni di trasporto

Fanno stato le tariffe, condizioni e le prescrizioni previste nella Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA) 615.17

CAPITOLO 3 Funicolare Lugano Città – Lugano Stazione

Art. 14 – Categorie tariffali

Viene applicata una tariffa unica valida per:

- Adulti
- Giovani a partire dai 6 anni compiuti
- Animali
- Biciclette

Art. 15 – Titoli di trasporto

- Biglietto singolo:
valido per un'unica corsa di salita o discesa CHF 1.30
- Carta per più corse (CPC):
6 corse semplici di salita o discesa CHF 6.50
- Tutti i titoli di trasporto contemplati nella TIA con validità nella zona 10 / 100.

Gli utenti che usufruiscono della funicolare salendo sulla vettura alle fermate intermedie sono tenute a regolarizzare la prestazione a fine corsa (al distributore automatico o presso la cassa) con l'acquisto di un biglietto singolo.

Art. 16 – Bambini e giovani

1. I bambini accompagnati viaggiano gratuitamente, senza titolo di trasporto, sino al compimento dei 6 anni.

Una persona accompagnatrice può prendere con sé fino a un massimo di 4 bambini di età inferiore a 6 anni. La persona accompagnatrice deve essere in possesso di un titolo di trasporto valevole. Essi dovranno cedere i posti a sedere alle persone adulte.

Il trasporto gratuito non può essere applicato alle scuole dell'infanzia, doposcuola, orfanotrofi e istituzioni simili.

2. I bambini non accompagnati e i giovani, tra i 6 anni (compiuti) e i 16 anni (non compiuti), pagano il biglietto intero. Nel caso in cui esistano dubbi sulla loro età e non dispongano di un documento di legittimazione, il personale di servizio decide se far pagare il biglietto.

Art. 17 - Animali

1. Il trasporto di cani o altri animali domestici è ammesso previo pagamento del biglietto intero e non possono occupare posti a sedere. Animali di piccole dimensioni (valgono le norme FFS) portati in appositi contenitori durante tutto il viaggio vengono trasportati gratuitamente.
Il personale può esigerne l'immediato allontanamento nel caso in cui dovessero molestare i viaggiatori o comunque costituire un pericolo per i medesimi. In tal caso il prezzo della corsa non viene restituito.
2. Il proprietario è responsabile di ogni danno causato a persone o cose da parte dell'animale trasportato.

Art. 18 – Facilitazioni per famiglie e giovani**1. Carta Junior**

I figli in età compresa tra 6 anni (compiuti) e 16 anni (non compiuti) detentori della carta Junior, se accompagnati da almeno un genitore in possesso di un titolo di trasporto valido, viaggiano gratuitamente.

2. Carta Bimbi Accompagnati

I giovani di età compresa tra 6 anni (compiuti) e 16 anni (non compiuti) detentori della carta Bimbi Accompagnati viaggiano gratuitamente, se accompagnati da una persona con titolo di trasporto valevole. La carta Bimbi Accompagnati è valida per tutti gli accompagnatori e le accompagnatrici (nonni, madrina e padrino, vicini di casa, zii, baby-sitter, amici e conoscenti di famiglia, ecc.) a partire da 16 anni.

Art. 19 – Militari

I militari in possesso di un ordine di marcia, di un biglietto per viaggi di congedo o di una speciale autorizzazione, vengono trasportati gratuitamente.

Art. 20 - Funzionari di polizia in servizio

I funzionari facenti parte dei rispettivi corpi cantonali e comunali, così come gli appartenenti ai corpi svizzeri e stranieri della polizia di confine sono trasportati gratuitamente senza titolo di viaggio, per lo svolgimento delle loro mansioni di servizio.

Art. 21 – Passeggeri diversamente abili

I passeggeri diversamente abili in possesso della “Carta di legittimazione per viaggiatori con un handicap” pagano il biglietto che vale anche per un accompagnatore. Se l’accompagnatore è in possesso di un titolo di trasporto valido questo vale anche per il passeggero diversamente abile.

Art. 22 – Passeggeri ipovedenti o ciechi

I passeggeri in possesso della tessera di legittimazione per ciechi o ipovedenti (mod. 475.2) possono viaggiare gratuitamente unitamente ad un accompagnatore o ad un cane guida.

Art. 23 – Biglietti per gruppi o scolaresche

Per gruppi di almeno 10 persone e scolaresche sono ottenibili presso l'Ufficio Vendita appositi biglietti collettivi. Il prezzo è basato sul costo dei biglietti corrispondenti, dedotto uno sconto del 10%.

I gruppi devono essere condotti da una guida responsabile. Le scolaresche e i gruppi di giovani devono essere accompagnati obbligatoriamente da un sorvegliante responsabile (età minima 16 anni).

Art. 24 – Controllo dei titoli di trasporto

1. Il titolo di trasporto deve essere conservato fino al termine del viaggio. Il passeggero è tenuto a presentare in ogni istante al personale addetto ai controlli il titolo di trasporto per verificarne la validità e, se ne è sprovvisto, a fornirgli le proprie generalità mediante un documento di legittimazione.
2. Il passeggero che non è in grado di presentare un titolo di trasporto valido è tenuto al pagamento di una sovrattassa che comprende il prezzo della corsa. Deve inoltre dimostrare la propria identità; vengono registrati nome, indirizzo, data di nascita e attinenza. Dopo la terza infrazione nell’arco di due anni, è prevista la segnalazione agli organi di polizia.
 - a) I passeggeri che non sono muniti di un titolo di trasporto valido sono tenuti al pagamento di una sovrattassa di CHF 100.00, importo che comprende il prezzo della corsa.
 - b) Coloro che sono muniti di un titolo di trasporto parzialmente valido, biglietto CTA a prezzo ridotto senza esserne legittimati, devono pagare una sovrattassa di CHF 75.00, importo che comprende il prezzo della corsa.

3. Per ogni ulteriore procedura d'incasso o spesa aggiuntiva possono essere richieste delle tasse addizionali. Fanno stato le direttive della Tariffa integrata Arcobaleno (TIA) 651.17, rispettivamente della T600.5 "Prescrizioni concernenti i viaggiatori privi di titolo di trasporto valido/abuso falsificazione".
4. Restano riservate le disposizioni penali vigenti in materia.
5. I passeggeri che non sono in grado di esibire l'abbonamento nominativo (settimanale, mensile, annuale o generale FFS) al momento del controllo poiché lo stesso è stato dimenticato, hanno la possibilità di presentarlo, assieme al documento di supplemento, entro 10 giorni presso l'Ufficio Vendita TPL.
6. In questi casi, per annullare il supplemento e coprire le spese amministrative, all'utente viene chiesta una tassa di CHF 5.00. Nel caso in cui fosse già stata inviata una fattura a domicilio, l'importo è di CHF 30.00.

Art. 25 – Revisione tariffaria

La TPL si riserva il diritto di annullare, ritirare o sostituire titoli di trasporto non ancora utilizzati. Carte per più corse non ancora utilizzate perdono la loro validità 30 giorni dopo l'introduzione di un aumento tariffale. Esse possono essere sostituite entro un anno dal cambiamento tariffale.

CAPITOLO 4 Disposizioni finali

Art. 26 - Abrogazioni

La presente tariffa abroga e sostituisce quella messa in vigore l'11 dicembre 2016, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 27 - Entrata in vigore


La presente tariffa entra in vigore il 13 dicembre 2020, dopo essere stata formalmente approvata dal Consiglio d'Amministrazione TPL il 10 luglio 2020.

TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI SA

Il Presidente


Avv. Angelo Jelmini

Il Direttore


Ing. Roberto Ferroni